

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-64 del 02/02/2016
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA BOTTI ADRIANO E C. - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO SNC (IMP. V. 12 APRILE 1961 7/9/11) MIRANDOLA (MO). NUOVA AUA, EX RIFIUTI ART. 216 ISCRIZIONE N° MIR013
Proposta	n. PDET-AMB-2016-76 del 02/02/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e concessioni di MODENA
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno due FEBBRAIO 2016 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di MODENA, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).
DITTA **BOTTI ADRIANO E C. - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO SNC (IMP. V. 12 APRILE 1961 7/9/11) – MIRANDOLA (MO)**.
NUOVA AUA, EX RIFIUTI ART. 216 ISCRIZIONE N° MIR013
Protocollo SUAP n. 677/2014 del Comune di MIRANDOLA.

PREMESSA NORMATIVA

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità, indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;

Richiamata la Legge Regionale 30 luglio 2015 n.13 che assegna ad ARPAE le funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale

- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Si richiamano inoltre:

- il D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";

In data 23/04/2014 prot. SUAP 677 del 16/04/2014, la ditta BOTTI ADRIANO E C. SNC, con sede legale in Via 12 Aprile 7/9/11 a Mirandola, quale gestore dell'impianto esistente ubicato in Via 12 Aprile 1961 n. 7/9/11, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa a questa Provincia e assunta agli atti con prot. n. 44729/9-13 in data 23/04/2014

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi relativamente a:

- Comunicazione in materia di operazioni di recupero di **rifiuti** in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/06 e Iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della Provincia di Modena, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.lgs 152/2006 parte quarta e s.m.i.;

- Autorizzazione agli **scarichi** di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di **inquinamento acustico**;

La ditta esegue l'attività di lavorazione conto terzi di pelli bovine fresche con processo di refrigerazione o salatura; per la salatura delle pelli la ditta impiega sia sale "vergine", in misura prevalente, che sale - cloruro di sodio - di recupero (proveniente principalmente dalla stagionatura di prosciuttifici), oggetto dell'iscrizione al MIR013 del "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della Provincia di Modena, ai sensi dell'art. 33 comma 3 del D.lgs 22/97, con validità dal 01/02/1999 al 31/01/2004; il processo produttivo è descritto nel dettaglio nella "Relazione Tecnico Descrittiva - Revisione del 2014 in seguito a cambiamenti del layout aziendale" allegata all'istanza di AUA.

Richiamato il provvedimento prot. n. 9195/8.8.4 del 23/04/1999 con il quale la ditta Botti e Pincella S.n.c. (ora Botti Adriano e C. S.n.c.) è stata iscritta al n. MIR013 del "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della Provincia di Modena, ai sensi dell'art. 33 comma 3 del D.lgs 22/97, con validità dal 01/02/1999 al 31/01/2004 e i successivi rinnovi;

valutata la documentazione trasmessa dalla ditta in allegato all'istanza di AUA n° 462 assunta agli atti con prot. 44729 del 23/04/2014, il cui procedimento è stato riavviato con comunicazione assunta agli atti della Provincia con prot. del 22624 del 03/03/2015, a seguito di presentazione da parte della ditta della parte mancante, riguardante il titolo abilitativo "Rumore";

considerato che, dall'esame dei documenti trasmessi si evince che la ditta non intende modificare né la qualità né le quantità di rifiuti trattati, e le modifiche del layout aziendale (vedi tavola allegata) prevedono che il cloruro di sodio, oggetto dell'attività di recupero, sia consegnato in cassoni in HDPE, scaricato e stoccato direttamente all'interno della zona A2.3, chiusa e pavimentata, e riutilizzato per salare le pelli nella medesima area;

sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto.

Il responsabile del procedimento è il Dr. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;

il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dr. Giovanni Rompianesi il Dr. Giovanni Rompianesi Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C;

le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'"Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- di rilasciare Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 al Gestore della ditta **BOTTI ADRIANO E C. - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO SNC (IMP. V. 12 APRILE 1961 7/9/11) – MIRANDOLA (MO)**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)

Rifiuti	Comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/06 e Iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della Provincia di Modena, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.lgs 152/2006 parte quarta e s.m.i.
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95

- di stabilire che le condizioni e le **prescrizioni** da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1) sono riportate nei paragrafi che seguono, ciascuno relativo ad ogni titolo ambientale

ACQUA - Fasc. AUA n. 462

Ditta BOTTI ADRIANO E C. - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO SNC (IMP. V. 12 APRILE 1961 7/9/11) – MIRANDOLA (MO).

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) <ul style="list-style-type: none"> - Acque reflue industriali in pubblica fognatura

A-PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1053 del 9 Giugno 2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 Febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/2005";

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

- PARTE DESCRITTIVA

La ditta BOTTI ADRIANO E C. - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO SNC, con sede legale a MIRANDOLA (Mo), V. 12 APRILE 1961 7/9/11, svolge attività di lavorazione conto terzi di pelli bovine fresche con processo di refrigerazione o salatura;

le acque reflue dell'insediamento in oggetto, sono costituite da:

- acque reflue derivanti dall'attività di lavaggio del piazzale di scarico materie prime e dell'area lavaggio automezzi
- acque meteoriche
- reflui da servizi igienici

e vengono convogliate in pubblica fognatura (in allegato: planimetria della rete fognaria aziendale e del sistema di depurazione - degrassatore e fossa biologica)

C-ISTRUTTORIA E PARERI

Valutata la documentazione trasmessa dalla ditta in allegato all'istanza di AUA n° 462 assunta agli atti con prot. 44729 del 23/04/2014, il cui procedimento è stato riavviato con comunicazione assunta agli atti della Provincia con prot. del 22624 del 03/03/2015, a seguito di presentazione da parte della ditta della parte mancante, riguardante il titolo abilitativo "Rumore";

Richiamata l'autorizzazione agli scarichi idrici in pubblica fognatura rilasciata dal Comune di Mirandola in data 19/10/2011 con prot. 17271.10;

considerato che nell'istanza di AUA la ditta, per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue, dichiara che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata come da titolo abilitativo precedente,

preso atto che, alla data odierna (23/12/2015), non è pervenuto riscontro a questa Amministrazione da parte del Comune di Mirandola in merito alla richiesta di parere in merito agli scarichi inviata con prot. 24208 del 06/03/2015, si è proceduto a richiedere direttamente al gestore (AIMAG) il parere da lui trasmesso al Comune in data 03/06/2015 con prot. 4258; il parere di AIMAG è pervenuto via mail ed è stato assunto agli atti della Provincia con prot. 110000 del 23/12/2015; dei contenuti di tale parere si è quindi tenuto conto nel presente allegato.

D-PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il gestore ditta BOTTI ADRIANO E C. SNC, con sede legale a MIRANDOLA, via V. 12 APRILE 1961 7/9/11, ed insediamento posto a MIRANDOLA (MO), V. 12 APRILE 1961 7/9/11, è autorizzato a scaricare le acque reflue dell'insediamento in oggetto, derivanti dall'attività di lavorazione conto terzi di pelli bovine fresche con processo di refrigerazione o salatura, nella pubblica fognatura, per un quantitativo massimo di 4.000 mc/anno;

tali reflui sono costituiti da:

- acque reflue derivanti dall'attività di lavaggio del piazzale di scarico materie prime e dell'area lavaggio automezzi
- acque meteoriche
- reflui da servizi igienici

nel rispetto delle seguenti prescrizioni specifiche:

- le acque reflue industriali dovranno rispettare i limiti di accettabilità della tabella 3 di cui all'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006, con l'eccezione dei seguenti parametri, che dovranno rispettare i limiti in deroga di seguito indicati:

PARAMETRO	VALORE LIMITE (mg/l)
COD (SE COD/BOD5>2.2)	2000
COD (SE COD/BOD5<2.2)	5000
BOD	NESSUN LIMITE

SOLIDI SOSPESI TOTALI	500
CLORURI	10000
FERRO	8
AZOTO TOTALE	200

La deroga per l'Azoto Totale comporta la non applicazione dei limiti di cui ai parametri amminiacia/N nitrico/N nitroso.

- il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico;
 - s'individua come manufatto di prelievo ai fini dei campioni fiscali il pozzetto di ispezione posto immediatamente a valle dell'impianto di depurazione e a monte della confluenza delle retio fognarie aziendali nella pubblica fognatura. Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
 - ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui al punto 1, la ditta provvederà a mantenere funzionante ed efficiente il sistema di trattamento delle acque esistente, costituito da un manufatto degrassatore e da una fossa biologica.
 - deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione dell'impianto.

Tale documentazione deve contenere:

- i certificati degli autocontrolli analitici effettuati;
- indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impianto;
- i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento);
- i quantitativi di fanghi derivanti dall'impianto di depurazione e la relativa destinazione;

- i quantitativi di rifiuti derivanti dal trattamento della salamoia e la relativa destinazione;
- i fanghi di risulta dell'impianto di trattamento delle delle acque reflue di dilavamento dovranno trovare recapito in idoneo impianto di trattamento rifiuti autorizzato ai sensi del D.Lgs 152/2006;
- gli eventuali effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti di accettabilità indicati dovranno essere smaltiti a cura e spese del titolare dello scarico in osservanza di quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di rifiuti;
 - potranno essere scaricati in pubblica fognatura per la raccolta delle acque nere esclusivamente i reflui pretrattati provenienti dal lavaggio dei mezzi e dall'area esterna dedicata allo scarico materie prime (prima della lavorazione) i reflui provenienti dai reparti di produzione dovranno essere smaltiti come rifiuti nel rispetto della normativa vigente.
 - L'eventuale approvvigionamento da fonti idriche alternative al pubblico acquedotto dovrà essere preventivamente segnalato agli Enti;
- è vietata l'immissione in P.F. di reflui, fanghi e altre sostanze incompatibili con il processo di depurazione biologico e potenzialmente dannosi o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari.

RIFIUTI - Fasc. AUA n. 462

Ditta BOTTI ADRIANO E C. - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO SNC con sede legale in via V. 12 APRILE 1961 7/9/11 - MIRANDOLA (MO) e impianto ubicato in V. 12 APRILE 1961 7/9/11 - MIRANDOLA (MO)

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale
Rifiuti	Iscrizione al n. MIR013 del "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della Provincia di Modena, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm..

A - PREMESSA NORMATIVA

Il D.lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" al Capo V della Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti.

Il D.lgs n. 4 del 16/01/2008, entrato in vigore in data 13/02/2008, ha integrato e modificato il suddetto decreto legislativo.

L'art. 214 del D.lgs 152/2006 e ss.mm. "determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate" prevede, tra l'altro, che a condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 216, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapresa decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla Provincia.

Le norme tecniche per l'applicazione delle procedure semplificate di cui sopra, relativamente ai rifiuti non pericolosi, sono contenute nel D.M. 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22" modificato con Decreto Ministeriale n.186 del 05/04/2006 che ha integrato e modificato il suddetto decreto.

L'art. 216 del D.lgs 152/2006 e ss.mm. "operazioni di recupero" al comma 3 prevede che la Provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività e, entro il termine di cui al comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta esegue l'attività di lavorazione conto terzi di pelli bovine fresche con processo di refrigerazione o salatura; per la salatura delle pelli la ditta impiega sia sale "vergine", in misura prevalente, che sale - cloruro di sodio - di recupero (proveniente principalmente dalla stagionatura di prosciuttifici), oggetto dell'iscrizione al MIR013 del "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della Provincia di Modena, ai sensi dell'art. 33 comma 3 del D.lgs 22/97; il processo produttivo è descritto nel dettaglio nella "Relazione Tecnico Descrittiva - Revisione del 2014 in seguito a cambiamenti del layout aziendale" allegata all'istanza di AUA.

Il cloruro di sodio, oggetto dell'attività di recupero, viene consegnato in cassoni in HDPE, scaricato e stoccato direttamente all'interno della zona A2.3, chiusa e pavimentata, e riutilizzato per salare le pelli nella medesima area.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Vista la comunicazione presentata dalla ditta Botti e Pincella S.n.c. (ora Botti Adriano e C. S.n.c.) con sede legale in via 12 Aprile 1961, 7/9/11 in data 03/11/1998, ai sensi dell'art. 33 del D.lgs 22/97, assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 61800/8.8.4.3 del 13/11/1998 e successive integrazioni del 02/03/1999;

Considerato che nella suddetta comunicazione la ditta Botti e Pincella S.n.c. (ora Botti Adriano e C. S.n.c.) ha dichiarato di avviare, decorsi 90 giorni dalla data di presentazione della stessa alla Provincia, attività di recupero (R5) di rifiuti previsti al punto 11.14 del D.M. 05/02/98 identificati con codice CER 020299 rifiuti non specificati altrimenti "cloruro di sodio", presso lo stabilimento di via 12 Aprile 1961, 7/9/11 a Mirandola (Mo), nella propria attività produttiva consistente nel trattamento di pellame conto terzi tramite pulitura e salatura per la conservazione dello stesso;

Preso atto che i rifiuti ritirati dall'azienda si presentano in forma solida sotto forma di cristalli di cloruro di sodio in quanto più idonei all'utilizzo come preservante, analogamente al sale "fresco" normalmente utilizzato a tale scopo;

Richiamato il provvedimento prot. n. 9195/8.8.4 del 23/04/1999 con il quale la ditta Botti e Pincella S.n.c. (ora Botti Adriano e C. S.n.c.) è stata iscritta al n. MIR013 del "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della Provincia di Modena, ai sensi dell'art. 33 comma 3 del D.lgs 22/97, con validità dal 01/02/1999 al 31/01/2004;

Vista la comunicazione di rinnovo senza modifiche alla situazione in essere presentata dalla ditta Botti e Pincella S.n.c. (ora Botti Adriano e C. S.n.c.) in data 26/01/2004, ai sensi dell'art. 33 comma 5 del D.lgs 22/97, assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. n. del 10070/8.8.4 del 26/01/2003, a seguito della quale l'iscrizione n. MIR013 è stata rinnovata dal 01/02/2004 al 31/01/2009;

Vista la comunicazione di rinnovo trasmessa dalla ditta Botti Adriano e C. S.n.c. in data 16/04/2009, ai sensi dell'art. 216 comma 5 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm., assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 39533/8.8.4 del 17/04/2009;

Vista la richiesta della ditta Botti Adriano e C. S.n.c. trasmessa in data 16/09/2010, assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 86920/8.8.4 del 21/09/2010, tesa ad ottenere da parte della Scrivente Amministrazione attestazione del rinnovo dell'iscrizione n. MIR013;

richiamata la comunicazione della Provincia di Modena prot. 100451 del 05/11/2010 che rinnovava l'iscrizione con numero MIR013 del "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti", ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm. fino al 15/04/2014;

valutata la documentazione trasmessa dalla ditta in allegato all'istanza di AUA n° 462 assunta agli atti con prot. 44729 del 23/04/2014, il cui procedimento è stato riavviato con comunicazione assunta agli atti della Provincia con prot. del 22624 del 03/03/2015, a seguito di presentazione da parte della ditta della parte mancante, riguardante il titolo abilitativo "Rumore";

considerato che, dall'esame dei documenti trasmessi si evince che la ditta non intende modificare né la qualità né le quantità di rifiuti trattati, e le modifiche del layout aziendale (vedi tavola allegata) prevedono che il cloruro di sodio, oggetto dell'attività di recupero, sia consegnato in cassoni in HDPE, scaricato

e stoccato direttamente all'interno della zona A2.3, chiusa e pavimentata, e riutilizzato per salare le pelli nella medesima area ;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La ditta BOTTI ADRIANO E C. - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO SNC è tenuta a rispettare le prescrizioni e condizioni della presente sezione D:

La ditta BOTTI ADRIANO E C. - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO SNC con sede legale in V. 12 APRILE 1961 7/9/11 a MIRANDOLA (MO) e impianto ubicato in via V. 12 APRILE 1961 7/9/11 a MIRANDOLA (MO) è iscritta al n. MIR013 del "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della Provincia di Modena, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm., la presente iscrizione ha la medesima validità dell'AUA alla quale è allegata e della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

le tipologie di rifiuti, i relativi quantitativi massimi e le operazioni di recupero consentite sono le seguenti:

11.14	reflui di cloruro di sodio in soluzione				Operazioni di recupero R13, R5		
11.14.03	industria conciaria come preservante						
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale	Recupero	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero	
020299	rifiuti non specificati altrimenti (cloruro di sodio) (1)	20 mc	20 t	2600 t/a	2600 t/a	-	

IMPATTO ACUSTICO – Fasc. AUA n. 462

Ditta BOTTI ADRIANO E C. - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO SNC (IMP. V. 12 APRILE 1961 7/9/11) – MIRANDOLA (MO).

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447

A-PREMESSA NORMATIVA

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione;

In attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”;

B-PARTE DESCRITTIVA

Il progetto riguarda lo stabilimento in cui la ditta esegue la seguente attività: lavorazione conto terzi di pelli bovine fresche con processo di refrigerazione o salatura.

Secondo la vigente classificazione acustica comunale, l'area interessata dall'insediamento è introdotta in una UTO attribuita ad una classe V – area prevalentemente industriale - con limiti pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte. Nell'intorno dell'insediamento sono insediate altre attività produttive; gli edifici individuati come possibili ricettori sono annessi a fabbricati produttivi confinanti e, quindi, inserite anch'esse nella UTO di classe V; nello specifico si individua: R1 (unità abitativa) posto a circa 70 metri, R2 (uffici azienda confinante) posto a circa 70 metri e R3 (uffici azienda confinante) posto a circa 70 metri.

Il ciclo di lavorazione (taglio, rifilatura, salatura, stagionatura e spedizione delle pelli) viene svolto in fasce orarie che riguardano il periodo diurno ma, tuttavia, alcuni impianti (come i gruppi frigo per il condizionamento delle pelli) possono funzionare anche in periodo notturno.

Di particolare rilevanza per gli aspetti acustici risultano essere gli impianti dislocati nell'ambiente esterno, principalmente a ridosso delle pareti degli edifici, in particolare:

CODICE SORGENTE	DESCRIZIONE SORGENTE DI RUMORE	L _w (dB)	L _p all'orecchio operatore (dB)
S1	Gruppo di condizionamento esterno Cella frigo n° 2 (A7.1.1)	93.95	
S2	Gruppo di condizionamento esterno Cella frigo n° 1 (A11.1)	94.85	
S3	Tunnel di raffreddamento (A7.1)	96.49	
S4	IVECO Eurocargo 65E15	94.06	
S5	Pulivapor "Bianchi e Maestri - HYNEX 150,21 bar"	93.61	
S6	Centrale ENEL	79.03	
S7	Condizionatore centrale ENEL COND 10FC048	87.05	
S8	Gruppo di condizionamento esterno cella frigo n°4-5 (A7.1.3/A7.1.4)	88.02	
S9	Carrello elevatore modello "LINDE - H80"		77.00
S10	Carrello elevatore modello "LINDE - H25"		77.00
S11	Pala compatta modello "BOBCAT - S185"	101.00	

I livelli sonori, risultanti da una misura in continuo (24 ore), sono riferiti ad un solo punto di misura (punto di misura P1), ovvero in prossimità dell'ingresso del magazzino M2 ritenuto fonte principale dei rumori generati dall'azienda. Nel merito, vista la planimetria allegata allo studio dalla quale si evince che la maggior parte delle sorgenti sonore sono collocate nelle aree interposte tra i due fabbricati, si ritiene valida la rappresentatività dei livelli sonori forniti anche se riferiti ad un solo punto di misura.

Pertanto, sulla base dei livelli sonori forniti (L_{aeq} TR diurno e L_{aeq} TR notturno), rispettivamente pari a 53.0 dBA di giorno e 51,2 dBA di notte, si evince che la rumorosità ambientale correlata al funzionamento degli impianti a servizio dell'attività rispetta i valori limite d'immissione assoluti, diurno e notturno, attribuiti alla classe V. Risultano, altresì, rispettati i valori limite d'immissione differenziali, diurni e notturno, nei confronti di R1, in quanto unità abitativa principalmente esposta al rumore ambientale misurato nella postazione P1.

C-ISTRUTTORIA E PARERI

vista la valutazione d'impatto acustico presentata dalla ditta BOTTI ADRIANO E C. - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO SNC in allegato alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, che contiene un monitoraggio del rumore in una giornata tipo di lavorazione, i cui contenuti sono riassunti sopra;

visto il parere, favorevole con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPA MODENA, ARPA - Distretto Area NORD CARPI, prot. n. 35021 del 1/04/2014;

D-PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'installazione e l'utilizzo, presso il fabbricato destinato ad attività di lavorazione conto terzi di pelli bovine fresche con processo di refrigerazione o salatura, posto in comune di MIRANDOLA, via 12 aprile 1961, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta BOTTI ADRIANO E C. - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO SNC, secondo la configurazione descritta nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95 con le seguenti prescrizioni:

- qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico.
- in corso d'esercizio dovranno essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante; in particolare dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura dei gruppi frigo, intervenendo prontamente qualora il deterioramento di parti di essi provochino un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi qualora necessario.
- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- Di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni** dal **02/02/2016** con scadenza al **01/02/2031**
- Di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/2013.
- Eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate all'Autorità competente, ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 59/2013, che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.
- Di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP del Comune di MIRANDOLA.
- Di informare che:
 - Al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura	Comune di Modena

Comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/06 e Iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano recupero di rifiuti"	ARPAE
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Modena

- Gli Enti di cui sopra, ove rilevino situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore.
- Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

•

IL DIRETTORE RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
Dr. Giovanni Rompianesi

Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. _

fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li

Protocollo n. _____ del _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.